



Ente acque della Sardegna



SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

REGOLAMENTO

**per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori
e di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento
di importo inferiore ad € 100.000,00
ai sensi dell'art.91 del DLgs n.163/06 e dell'art.11 della L.R. 7.8.2007 n.5**



REGOLAMENTO

per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell'art.91 del DLgs n.163/06 e dell'art.11 della L.R. 7.8.2007 n.5

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la formazione di elenchi di operatori economici cui affidare incarichi, anche parziali, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento e del Dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, e le modalità di stipulazione delle convenzioni per la regolamentazione degli incarichi nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia, e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

2. L'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione potrà avvenire, nei limiti indicati dal presente Regolamento, con procedure semplificate, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e pubblicità.

ART. 2. LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono consentiti per un importo inferiore ad € 100.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che tale importo venga modificato con leggi o regolamenti immediatamente esecutivi.

2. Nell'individuazione dell'importo dell'incarico è necessario fare riferimento al complesso delle attività da affidare o acquisire, pertanto è tassativamente vietato l'artificioso frazionamento degli stessi in più lotti al fine di rientrare nei limiti sopra indicati.



ART. 3. SOGGETTI DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere conferiti:
 - a) ai liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 - b) alle società di professionisti;
 - c) alle società di ingegneria;
 - d) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di raggruppamenti, in quanto compatibile;
 - e) a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore degli incarichi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

ART. 4. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è costituito un elenco aperto di operatori economici (singoli, associati, società, consorzi), disponibili ad assumere incarichi come individuati nell'elenco allegato al presente Regolamento, articolato per categorie di attività.



2. Detto elenco è tenuto ed aggiornato a cura del Dirigente del Servizio competente alla sua tenuta.

ART. 5. MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 è promossa con apposito avviso. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi nel limite previsto dal presente Regolamento.

2. Per l'iscrizione nell'elenco il Servizio competente alla sua tenuta attua le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano, sull'albo dell'Ente e su quello del Comune di Cagliari, nonché sul sito internet della Regione Sardegna e dell'Ente, ed inviandone copia agli ordini ed ai collegi professionali della Regione, qualora esistenti.

3. L'elenco è approvato con Determinazione del Direttore del Servizio competente alla sua tenuta.

4. L'avviso predisposto dal Servizio competente alla tenuta dell'elenco deve riportare:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'elenco;
- b) la richiesta di iscrizione all'Albo professionale, se esistente;
- c) la richiesta relativa alla qualificazione;
- d) la richiesta di curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini;
- e) la richiesta di descrizione della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto.



Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti devono essere allegata la scheda informativa ed i "curricula" di ciascun componente, e deve altresì essere indicato un coordinatore responsabile, iscritto all'Albo professionale, se esistente, da almeno cinque anni. Potrà essere segnalata l'eventuale presenza di collaboratori dipendenti non associati, che abbiano conseguito la laurea da meno di cinque anni.

5. Le domande e la regolarità della documentazione allegata vengono esaminate da una Commissione di verifica composta dal Dirigente del Servizio competente alla tenuta dell'elenco o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento, dal coordinatore dell'ufficio competente alla tenuta dell'elenco o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento, e da altro componente scelto dal Dirigente del Servizio.

6. Gli esaminatori, previa instaurazione del contraddittorio, potranno respingere la domanda di iscrizione all'elenco per la mancanza o l'incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda, ovvero per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

7. Le domande incomplete di documentazione potranno essere sanate entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

8. Gli elenchi di operatori economici così formati saranno aggiornati, con le medesime forme di pubblicità, con cadenza almeno biennale.

10. La Commissione di verifica ha l'obbligo di esaminare tutte le richieste pervenute entro i trenta giorni precedenti la scadenza.

11. Gli iscritti all'elenco possono presentare in ogni tempo aggiornamenti del loro curriculum e/o della loro documentazione. L'inserimento nell'elenco potrà avvenire con la stessa procedura dell'iscrizione.

ART. 6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il procedimento per l'affidamento di un incarico è promosso dal Dirigente del Servizio interessato che deve autorizzare l'incarico con apposita determinazione,



indicando tutti gli elementi contrattuali necessari per lo svolgimento dell'incarico, nonché la spesa presunta.

2. L'incarico agli iscritti nell'elenco è attribuito con Determinazione del Direttore del Servizio competente alla sua tenuta, mediante selezione di almeno 10 soggetti, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati, con criteri di rotazione, nella categoria di attività richiesta di cui all'elenco allegato.

3. I criteri di selezione degli operatori da invitare a presentare offerta terranno conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare.

4. I soggetti selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte per l'affidamento dell'incarico richiesto, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Una commissione di gara, composta dal Direttore del Servizio competente alla tenuta dell'elenco, dal coordinatore dell'ufficio contratti dello stesso Servizio e da altro funzionario scelto dal Direttore del Servizio sceglierà il soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parità di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale da non più di cinque anni.

5. Il Dirigente del Servizio competente alla tenuta dell'elenco dopo aver selezionato il candidato secondo i criteri del presente Regolamento predispone apposita convenzione e la relativa stipula.

6. L'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato e il termine di esecuzione dell'incarico.

7. Sul sito internet dell'Ente e presso il proprio albo sarà reso noto il nominativo dell'affidatario.



ART. 7. INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 20.000

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento di importo inferiore a € 20.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento o del Dirigente competente agli operatori economici iscritti nell'elenco istituito col presente Regolamento, se sussistono operatori economici idonei, individuati, con criteri di rotazione, nella categoria di attività richiesta di cui all'elenco allegato.
2. Il ribasso sull'importo delle prestazioni è negoziato tra il Responsabile Unico del Procedimento o il Dirigente e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

ART. 8. CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. All'affidatario dell'incarico di cui al presente Regolamento non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Ente.
2. L'oggetto dell'incarico dovrà contenere esplicitamente le prestazioni richieste.
3. I contenuti del contratto di affidamento dell'incarico sono:
 - a) l'indicazione delle generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
 - d) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - e) i criteri di determinazione e l'ammontare della retribuzione delle prestazioni e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - f) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
 - g) le eventuali garanzie da prestarsi da parte del contraente;



- h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- i) il foro competente a determinare le controversie, indicato in quello di Cagliari.

ART. 9. REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Presso lo stesso Servizio che detiene l'elenco è tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

ART. 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico all'operatore economico può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi e risorse hardware e software dell'Ente e di sentire i Dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.

2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitegli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.

3. L'affidatario dell'incarico di cui al presente Regolamento non può avvalersi del sub-appalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'incaricato.

4. L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

5. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la



diligenza che l'incarico richiede, il Dirigente competente può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.

6. All'operatore economico sarà concesso un termine non inferiore a 20 giorni per le sue giustificazioni. Sarà comunque dovuto il compenso inerente l'opera prestata fino alla data in cui diverrà operativa la revoca su certificazione del Dirigente responsabile del Servizio interessato, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal contratto per le inadempienze.

ART. 11. CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

1. Nella convenzione stipulata con l'operatore economico incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutte le attività da affidare, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso incaricato esterno.

ART. 12. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Dirigente del Servizio competente alla tenuta dell'elenco dispone la cancellazione dell'elenco degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano abbandonato l'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano in contenzioso in proprio con l'Amministrazione.

2. Il Dirigente può riammettere l'iscritto cancellato quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione ovvero dopo un numero di anni, non inferiore a due e in relazione alla gravità del titolo di cancellazione.



ART. 13. NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. In particolare l'Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del contratto, in relazione alla tipologia dell'incarico e nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, di definire l'entità del massimale della polizza professionale prevista dalla normativa vigente.
2. L'importo limite stabilito nel presente Regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge nazionale o regionale, ovvero disposizioni comunitarie immediatamente esecutive, stabiliscano, per i contratti di cui al presente Regolamento, soglie di valore superiore o inferiore.
3. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità previste nel presente Regolamento, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

INDICE

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2.	LIMITI DI APPLICAZIONE	2
ART. 3.	SOGGETTI DEGLI INCARICHI	3
ART. 4.	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3
ART. 5.	MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO	4
ART. 6.	MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	5
ART. 7.	INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 20.000	7
ART. 8.	CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	7
ART. 9.	REGISTRO DEGLI INCARICHI	8
ART. 10.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI	8
ART. 11.	CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI	9
ART. 12.	CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	9
ART. 13.	NORME FINALI	10